SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1977

Presidenza del Presidente de' COCCI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione » **(536-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 83, 85, 86
ERMINERO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . 86
VANZAN (*PCI*) 85
VETTORI (*DC*), *relatore alla Commissione* 83, 86

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE 81, 83
ERMINERO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . 82
POLLIDORO (*PCI*) 82

La seduta ha inizio alle ore 10.

VITALE ANTONIO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione dei senatori Pollidoro ed altri. Ne do lettura:

POLLIDORO, DI MARINO, BERTONE, BONDI, FERRUCCI, URBANI, POLLASTRELLI, VANZAN. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se è a conoscenza dei recenti, ingiustificati rincari dei prezzi di numerosi prodotti di largo consumo, nonostante la riduzione

dei prezzi delle materie prime ed i provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali, con la conseguente stasi dei prezzi all'ingrosso, come risulta dai dati statistici ufficiali;

se non ritiene che gli allarmismi gettati ad arte non abbiano lo scopo di nascondere manovre speculative, che potrebbero determinare un rincaro generalizzato dei prezzi ed un'ulteriore accentuazione della spirale inflazionistica.

Si chiedono pertanto:

1) l'immediata presentazione in Parlamento dei progetti di legge, più volte annunciati, per la riforma dell'intera disciplina dei prezzi, allo scopo di adeguare strumenti e criteri alla nuova situazione e di rinforzare i sistemi di controllo al fine di una più efficace lotta contro l'inflazione;

2) in attesa dell'approvazione della nuova normativa sui prezzi, una iniziativa tempestiva in relazione ai prezzi amministrati, ad esempio impegnando il Comitato interministeriale prezzi (CIP), prima di consentire nuovi aumenti, a consultare il Parlamento, le organizzazioni sindacali, gli imprenditori e le associazioni dei commercianti e delle cooperative, allo scopo di compiere una severa analisi dei costi, sulla base di una completa documentazione e con il massimo di pubblicità, per impedire altri ingiustificati aumenti dei prezzi.

(3 - 00655)

E R M I N E R O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, onorevoli senatori, in concomitanza con il rientro dalle ferie estive, anche quest'anno si sono avute campagne di stampa sull'aumento dei prezzi, che puntualmente si registrano alla ripresa autunnale.

Quest'anno — come dimostrano gli indici ufficiali dei prezzi all'ingrosso ed al minuto — gli aumenti appaiono più limitati e sembrano avere origine in obiettivi motivi economici, quali alcune congiunture stagionali concernenti frutta, verdura, nonchè, in generale, per i prodotti agricoli, la entrata in vigore dei prezzi comunitari per la campagna 1977-78.

Comunque l'andamento di questi prezzi appare sostanzialmente allineato con il tasso medio di inflazione.

Gli uffici della segreteria generale del CIP, avvalendosi dei comitati provinciali prezzi e della collaborazione delle camere di commercio, stanno seguendo attentamente l'evoluzione dei prezzi di alcuni prodotti di prima necessità al fine di limitare gli aumenti agli effettivi andamenti dei costi e cercando, nei limiti del possibile, di differirli nel tempo.

Quanto, in particolare, alla domanda di cui al punto 1), è stato predisposto dal Ministero dell'industria un apposito disegno di legge, già diramato alle amministrazioni interessate ed attualmente all'esame della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il riordinamento e la ristrutturazione del CIP.

Il Governo auspica che il predetto disegno di legge — che prevede una pluralità di forme di intervento intese a garantire organicità e flessibilità all'azione pubblica — possa avere un *iter* sollecito affinchè il CIP, organo creato nell'immediato dopoguerra e ormai, a distanza di oltre 30 anni, assolutamente inadeguato alle esigenze di regolamentazione del mercato e di tutela dei consumatori, possa assumere una struttura idonea a soddisfarle.

Riguardo infine al punto 2), va precisato che, in attesa dell'approvazione della nuova normativa sui prezzi, il Comitato interministeriale deve attenersi alle vigenti disposizioni in materia, le quali prevedono che le consultazioni delle categorie economiche, ricordate dagli onorevoli interroganti, avvengano nell'ambito degli organi collegiali consultivi del CIP (Commissione centrale prezzi e Sottocommissioni di settore) mentre, come già è avvenuto in passato, il Governo è disponibile per qualsiasi informativa gli venga richiesta dal Parlamento, fatti salvi ovviamente i vincoli di riservatezza esistenti relativamente ai dati di costo comunicati dalle singole imprese.

P O L L I D O R O . A nome del Gruppo comunista dichiaro di non essere che par-

zialmente soddisfatto della risposta del sottosegretario Erminero perchè è vero che vi sono degli aumenti di prezzi che hanno un carattere stagionale, tuttavia il fatto di dare per scontato che l'aumento dei prezzi debba avvenire dopo le vacanze estive non è, secondo noi, una cosa giusta. In altri paesi, infatti, mettendo in moto un'azione preventiva si ottiene un certo risultato. Addirittura vi sono dei paesi (come risulta dalle informazioni ricavabili da riviste specializzate) dove i prezzi sono diminuiti proprio in seguito ad un'azione preventiva ed altri paesi dove i rincari sono stati molto contenuti.

Quanto alla risposta del Governo sul primo punto è da sottolineare il ritardo relativo alla presentazione del disegno di legge che prevede un riordinamento e una ristrutturazione del CIP. Siamo in attesa di questa riforma da ben quattro anni, mentre ancora nel febbraio 1977 il Senato alla unanimità ha impegnato il Governo a presentare con urgenza questo disegno di legge. Se poi teniamo conto della fase critica che il nostro paese attraversa e della necessità di una lotta più efficace nei confronti dell'inflazione, è evidente che questo ritardo non si spiega più. Ricordo ancora che nell'accordo tra i sei partiti c'è un punto che riguarda in modo particolare i prezzi, cioè si considera la riforma del sistema di controllo nella formazione dei prezzi uno strumento di politica economica.

Sul secondo punto mi sembra che la legge attuale non impedisca al CIP di fare una azione preventiva, che è quella più necessaria in un momento in cui assistiamo a rincari ingiustificati. È vero, infatti, che c'è un aggiustamento per quanto riguarda i prezzi, però per alcuni prodotti ci sono degli aumenti ingiustificati che derivano da imboscamenti, da situazioni dovute a manovre speculative, compresa la campagna allarmistica che tende a rendere accettabile psicologicamente un futuro aumento di prezzi.

Vi sono alcuni prodotti di base (penso alle carni, alle farine, allo zucchero) controllando i quali è possibile controllare l'insieme del mercato. Per questo motivo abbiamo fatto la proposta secondo la quale, consultando il Parlamento e le varie organizzazioni, è possibile una analisi pubblica dei costi di questi prodotti di base per determinare poi alcune misure per il controllo dei prezzi.

Sono convinto che un'azione preventiva di questo tipo sarebbe efficace in una fase difficile come quella attuale per l'economia del paese.

Per quanto riguarda il disegno di legge relativo alla riforma del CIP, vorremmo avere perlomeno qualche informazione per quanto riguarda il periodo, se non proprio il mese, in cui sarà presentato.

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento di interrogazioni è esaurito.

IN SEDE DELIBERANTE

« Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione » (536-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Discussione e approvazione*).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Vettori di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

V E T T O R I , *relatore alla Commissione*. Questo disegno di legge venne approvato dalla nostra Commissione in data 25 maggio 1977.

Il provvedimento era stato sottoposto ad un assai approfondito esame dalla stessa Commissione nel corso della VI legislatu-

ra ed era stato trattato in più riunioni anche di comitato ristretto, con la partecipazione del Governo, per il particolare chiarimento necessario in ordine al significato ed al contenuto delle garanzie di « sicurezza » che apparivano, e rimangono, sottese allo scopo primario della direttiva comunitaria che è chiaramente rivolta alla libertà di concorrenza ed alla circolazione dei beni tra gli Stati aderenti.

L'orientamento della Commissione verso un più vasto concetto di « sicurezza », non recepibile allo stato delle possibili intese comunitarie con il provvedimento esaminato, si è concretata in un ordine del giorno di raccomandazione al Governo.

Con questa premessa di richiamo alla materia già trattata, che si riferisce al materiale elettrico impiegato nell'industria e nelle abitazioni, entro determinati limiti di tensione e che esclude quindi altri importanti impieghi per i quali ancora non è possibile trovare un accordo in sede comunitaria, la Commissione è chiamata a deliberare su un nuovo testo approvato il 21 luglio 1977 dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Le modifiche proposte scaturiscono da un dibattito svoltosi in data 8 giugno, 23 giugno e 21 luglio dell'anno in corso presso la citata Commissione, in un comitato ristretto,e da una comunicazione iniziale del Governo circa talune perplessità della commissione della CEE sulla piena conformità del provvedimento alla direttiva comunitaria emanata nel 1973 in materia.

È opportuno rammentare che l'attuazione di una direttiva emanata oltre quattro anni or sono si presenta urgente per evitare un giudizio di condanna da parte della Corte di giustizia della Comunità, ma più di tutto per togliere ogni più piccola remora alla circolazione di prodotti italiani nel mercato comunitario, europeo e internazionale in genere, in un periodo di tendenza recessiva dell'economia nazionale, di necessità di potenziamento delle esportazioni e quindi di competitività dei prodotti, iniziando dalla ovvia reciprocità dei riconoscimenti qualitativi almeno nella fase di normativa armonizzante.

Le modifiche apportate dalla 12ª Commissione della Camera dei deputati sono in parte di carattere puramente formale, recependo la fraseologia corrente degli ambienti produttivi in luogo di specificazioni letterarie del testo ministeriale, presumibilmente provenienti da traduzione dal francese, ed in parte di tono perentoriamente chiarificante: è il caso dell'articolo 2 che con un comma aggiuntivo afferma la libertà di circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni della legge e dell'articolo 10 aggiuntivo, con il quale si ammette la circolazione del materiale indicato all'articolo 1 anche in deroga alle specifiche prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, numero 547, di contenuto antinfortunistico, fermi restando i princìpi di sicurezza di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame e confermando la piena validità delle prescrizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica per quanto riguarda le regole di installazione dei materiali considerati dalla legge.

Altre modifiche sono apportate all'articolo 3: con una di esse si sancisce la competenza esclusiva del Ministro dell'industria per il recepimento delle norme armonizzate (escludendo il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del lavoro ed anche l'organo di normalizzazione); con la seconda, costituita da un intero quarto comma aggiuntivo, si stabilisce il divieto e la limitazione del commercio di materiale elettrico considerato all'articolo 1, non rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dall'articolo 2 a causa di lacune nelle norme armonizzate e recepite: tale restrizione spetta ai Ministri dell'industria, degli affari esteri e del lavoro, di concerto, e con il rispetto della procedura prevista a livello comunitario dalla direttiva CEE n. 23 del 19 febbraio 1973, all'articolo 9.

Questa seconda modifica all'articolo 3 deve essere messa in relazione alla modifica apportata all'articolo 9, con la quale la vigilanza ministeriale sull'applicazione delle

norme è prevista con accertamenti « per campione ».

Un'ultima modifica, apparentemente di semplificazione procedurale, ma avente certo contenuto ipotetico di reciprocità con gli altri Stati, è apportata alla fine dell'articolo 5 in cui il riferimento alla « sicurezza equivalente a quella che è richiesta in Italia » non richiede attestazione da parte di uno degli organismi di normalizzazione previsti dalla legge all'articolo 8 per l'Italia.

Tutte le modifiche apportate dalla 12ª Commissione della Camera dei deputati sono state proposte dal comitato ristretto, che ha trovato nel suo interno un pieno accordo sul testo, ma più di tutto ha recepito sia i limiti dell'attuazione della direttiva, sia i dettagli di salvaguardia del prodotto italiano, sia le norme di sicurezza antinfortunistica propria della legislazione italiana per l'installazione.

Il testo che viene proposto dovrebbe così superare le perplessità della commissione CEE fatte presenti dal Governo e merita un giudizio positivo senza ulteriori modifiche.

Il tempo trascorso ha permesso alle due Commissioni parlamentari di approfondire il tema e si propone pertanto di procedere all'approvazione nel testo definitivo, pur con l'auspicio che il materiale elettrico non compreso nel provvedimento possa al più presto trovare altri accordi di armonizzazione con le norme di altri Stati dell'unione europea.

Per la pratica applicazione ed i controlli operativi della legge, la 12ª Commissione della Camera dei deputati ha proposto al Governo di « designare in via definitiva il Comitato elettrotecnico italiano (CEI) quale rappresentante per l'Italia ai fini dell'elaborazione delle norme armonizzate ».

Tale proposta è stata fatta a mezzo di un ordine del giorno che non è stato posto in votazione in quanto accettato dal Governo come raccomandazione.

Il testo come modificato dalla Commissione industria della Camera è ritenuto quindi completo, allo stato delle cose, mentre già il relatore a questa Commissione ha illustrato la peculiare qualificazione del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e conviene pertanto sull'opportunità che tale comitato rappresenti l'Italia nella Commissione internazionale degli impianti elettrici (ECC-el). In tal senso, il relatore propone un ordine del giorno per il giudizio della Commissione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico alla Commissione che il relatore, senatore Vettori, ha presentato il seguente ordine del giorno:

La 10ª Commissione permanente del Senato,

in occasione dell'approvazione del disegno di legge concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione,

considerata la grande importanza che riveste per il nostro sistema produttivo la partecipazione di un organismo specificamente ed altamente qualificato alla Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici (ECC-el),

impegna il Governo a designare in via definitiva il Comitato elettrotecnico italiano (CEI) quale rappresentante per l'Italia ai fini della elaborazione delle norme armonizzate.

(0/536-B/1/10)

V A N Z A N . A nome del Gruppo comunista mi associo alle osservazioni testè espresse dal relatore, soffermandomi su due considerazioni, che peraltro sono contenute nella stessa relazione: che le modificazioni apportate dalla Camera al disegno di legge sono di carattere essenzialmente tecnico; che le stesse modifiche sono state adottate dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento su proposta del comitato ristretto e quindi in modo unitario.

Concludo il mio breve intervento accogliendo in pieno l'ordine del giorno pre-

sentato dal relatore Vettori ed annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge come modificato dalla Camera dei deputati.

E R M I N E R O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Ministero ha espresso un parere contrario alle osservazioni avanzate dalla Giunta per gli affari delle comunità europee, ritenendo che sostanzialmente i vincoli potessero e dovessero essere mantenuti per consentire una maggiore libertà; quindi, in modo che entro tali limiti vi potesse essere un'indicazione, piuttosto che un preciso impegno, nelle eventuali implicazioni.

Dichiaro pertanto che il Governo è disposto ad accettare come raccomandazione l'ordine del giorno presentato testè dal relatore, senatore Vettori.

P R E S I D E N T E . Senatore Vettori, mantiene l'ordine del giorno?

V E T T O R I , *relatore alla Commissione.* Non insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Il materiale elettrico che rientra nel campo dell'articolo 1 può essere posto in commercio solo se — costruito a regola d'arte in materia di sicurezza — non comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 2 aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Il primo comma dell'articolo 3 non è stato modificato.

Do lettura del secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le norme armonizzate sono recepite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il terzo comma non è stato modificato.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 3 aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Qualora il materiale elettrico di cui all'articolo 1 costruito in conformità alle suddette norme non fosse rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dall'articolo 2 a causa di lacune delle norme armonizzate e recepite, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, provvederà a vietarne o a limitarne l'immissione sul mercato, con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

L'articolo 4 non è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 3 e disposizioni di sicurezza conformemente all'articolo 4, si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico costruito conformemente alle disposizioni, in materia di sicurezza di un altro Stato membro della Comunità in cui il materiale è stato prodotto, purchè dette norme garantiscano una sicurezza equivalente a quella che è richiesta in Italia.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 6, 7 e 8 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

La vigilanza nell'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ha facoltà di disporre accertamenti per campione direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori appositamente autorizzati al fine di verificare che il materiale elettrico soddisfi alla disposizione dell'articolo 2.

Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riscontri la non corrispondenza del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2 può vietarne l'immissione nel mercato o limitarne la circolazione con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, salvo quanto disposto dall'articolo 3.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

La libera circolazione del materiale indicato dall'articolo 1 è ammessa anche in deroga alle prescrizioni specifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, fermi restando i princìpi di sicurezza di cui al secondo comma dell'articolo 2. Rimane confermata in ogni caso la piena validità di tali prescrizioni per quanto riguarda le regole di installazione dei materiali oggetto della presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'allegato non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La seduta termina alle ore 10,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI